**STRUTTURE DIOCESANE, INTERDIOCESANE**

**REGIONALI**

**Ufficio diocesano e Commissione diocesana**

Sulla base delle norme espresse dagli Orientamenti “I beni culturali della Chiesa in Italia” del 1992 ogni Diocesi costituisce l’Ufficio diocesano per i beni culturali [e l’edilizia di culto] e la Commissione diocesana per i beni culturali ispirandosi agli STATUTI GUIDA messi a disposizione.

E’ fondamentale il rapporto tra l’Ufficio diocesano e la Commissione diocesana con gli Uffici diocesani di coordinamento sia nel campo culturale che in quello tecnico ed economico.

Queste relazioni sono funzionali alla programmazione diocesana sulla base degli strumenti di conoscenza (Inventario OA, Censimento chiese, catalogazione archivi e biblioteche) nei diversi campi: Museo, Archivio, Biblioteca, restauro e manutenzione di edifici storici e recenti, nuove costruzioni.

La progettazione è uno strumento efficace per la pastorale dei beni culturali, l’utilizzo sostenibile delle risorse economiche e una programmazione che dia valore ai molti sforzi delle comunità.

E’ bene affrontare con una prospettiva più ampia, rispetto a quella economica, l’accesso ai contributi. A cosa mi serve ciò che faccio e per quale finalità? Quanto mi costa? Di quali risorse dispongo e quindi quanto chiedo? Questo dovrebbe essere il percorso generativo per ogni richiesta.

L’esigenza di elaborare progetti meditati secondo un itinerario precisato in partenza attraverso un processo continuo di pianificazione, programmazione e controllo, trova nella stesura dei documenti correlati (Studio di fattibilità, Documento Preliminare alla Progettazione, Progetto, ecc.) l'esplicitazione dei percorsi di consapevolezza e di valutazione nei diversi livelli degli Uffici diocesani competenti.

**Consulta regionale**

A livello regionale è bene costituire la Consulta regionale ispirandosi alla bozza di statuto allegato.

La Consulta Regionale, dall’Intesa fra la CEI e il MiBACT del 2005 acquisisce un ruolo fondamentale nel rapporto con il territorio per i beni culturali, il confronto e la programmazione. Potrà diventare un valido strumento anche nei rapporti con le Regioni e gli Enti territoriali e in prospettiva per i rapporti con l’Unione Europea.

Il 6 luglio 2017 è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e la CEI per la costituzione di un tavolo nazionale su tematiche di particolare interesse: turismo e beni culturali.

A seguito di questi accordi sono state predisposte bozze di accordi da sottoscrivere in sede regionale con le rispettive amministrazioni locali sempre sulle medesime materie.

**Incaricato regionale**

Di non secondaria importanza riveste il ruolo dell’Incaricato regionale, come risulta dalla normativa vigente. Si tratta di un vero e proprio servizio alla comunione fra le Diocesi in ordine alla collaborazione e alla buona riuscita dei progetti. Le competenze tecniche non possono prescindere da una capacità di relazione e di animazione.

Il nuovo Regolamento elenca i compiti dell’Incaricato all’Art. 17.

## Testi di riferimento

"Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia", approvate dalla X Assemblea generale della C.E.I. e promulgate il 14 giugno 1974;

17. Il concilio Vaticano II ha raccomandato di costituire, nelle diocesi, la **Commissione** di sacra liturgia e, per quanto possibile, anche la Commissione di musica sacra e di arte sacra, ribadendo la necessità che le tre commissioni collaborino tra di loro, anzi l’opportunità che talora formino unica commissione (cf SC 45, 46). Nel nostro paese, sul piano diocesano, pare preferibile la costituzione di unica commissione con sezioni separate ed autonome per la liturgia, l’arte sacra e la musica sacra, sotto un solo presidente affiancato da un segretario generale.

18. […] Per quanto riguarda l’arte sacra è auspicabile che non manchino nella commissione un pittore, uno scultore, un architetto, uno storico per l’arte antica ed un altro per l’arte medioevale e moderna e, se possibile, i rappresentanti di istituti, accademie, associazioni culturali ed artistiche e delle sovrintendenze.

Orientamenti "I beni culturali della Chiesa in Italia", approvate dalla XXXVI Assemblea generale della C.E.I. e promulgate il 9 dicembre 1992;

4. Nella **diocesi** il compito di coordinare, disciplinare e promuovere quanto attiene ai beni culturali ecclesiastici spetta al Vescovo che, a tale scopo, si avvale della collaborazione della Commissione diocesana per l'arte sacra e i beni culturali e di un apposito Ufficio presso la Curia diocesana. All'**Ufficio diocesano** è demandato il compito di verificare le richieste (di autorizzazione, di contributo, ecc.) dei singoli enti ecclesiastici, di trasmetterle agli enti pubblici e di seguirle in tali sedi; esso, inoltre, mantiene costanti rapporti e collabora con gli enti pubblici e privati, con altri enti e associazioni, con gli artisti e i cultori dei beni culturali ecclesiastici in vista della tutela, della valorizzazione e della fruizione dei medesimi.

Nell'ambito dell'ente diocesi operano diversi altri enti ecclesiastici soggetti all'autorità del Vescovo. L'immediato responsabile dei beni culturali di tali enti è il rappresentante legale degli stessi. A lui compete la cura e la valorizzazione del patrimonio nel quadro dell'attività ordinaria della comunità alla quale egli è preposto. Aciò egli si dedicherà avvalendosi del consiglio e della collaborazione degli organismi dell'ente previsti dal diritto, di volontari preparati e di persone particolarmente competenti, mantenendosi in stretta relazione con gli organismi diocesani e rispettando le norme canoniche e civili.

5. La **Conferenza Episcopale Regionale** si avvale della consulenza della Consulta regionale per i beni culturali ecclesiastici al fine di coordinare l'attività in tale materia a livello di regione e di mantenere rapporti con l'Amministrazione regionale.

In sede di **Consulta regionale** per i beni culturali ecclesiastici si affrontano le questioni di carattere generale e in particolare tutto quanto riguarda i rapporti tra le diocesi e le Amministrazioni locali (Regioni, Province, Comuni) e gli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali.

La Consulta si mantiene in costante rapporto con le diocesi della Regione, con le altre Consulte regionali e con la Consulta Nazionale. Il riferimento alla Consulta regionale garantisce l'omogeneità e la convergenza degli orientamenti riguardanti i beni culturali emanati dai Vescovi della Regione ecclesiastica.

17. Le biblioteche, gli archivi e i musei ecclesiastici costituiscono sistemi a base diocesana, coordinati al livello regionale e nazionale, che collaborano con il sistema nazionale delle biblioteche, archivi e musei.

Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della CEI per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto.

*Approvate dalla 71a Assemblea Generale svoltasi a Roma dal 21 al 24 maggio 2018, promulgate il 4 giugno 2018.*

**ART. 7**

*Modalità di controllo e monitoraggio*

§ 2. Spetta all’Ufficio verificare il puntuale rispetto delle Disposizioni e delle procedure, mediante la richiesta di documentazione alle diocesi destinatarie dei contributi, i sopralluoghi degli incaricati regionali nominati dalle Conferenze Episcopali Regionali. Qualora siano riscontrate inadempienze od omissioni gravi, l’Ufficio ne informa, per il tramite della Segreteria Generale, la Presidenza della CEI.

**ART. 10**

*Consulta Nazionale*

La Consulta Nazionale è composta da tutti gli incaricati regionali e da eventuali esperti di settore, nominati dalla Presidenza della CEI, su richiesta dell’Ufficio, e svolge funzione di studio e consulenza come previsto nell’apposito Regolamento.

Regolamento applicativo delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della CEI per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto.

*Approvato dal Consiglio Episcopale Permanente il 23 maggio 2018.*

Art. 17

*Incaricati regionali*

*(Disposizioni Art. 7 §2)*

La Conferenza Episcopale Regionale nomina uno o due Incaricati Regionali per i beni culturali e l'edilizia di culto; durano in carica 5 anni, salvo revoca.

L’incaricato regionale

a) mantiene stretti e continuativi rapporti con l’Ufficio;

b) partecipa alle riunioni della Consulta Nazionale e agli incontri promossi dall’Ufficio;

c) offre suggerimenti al Comitato per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto in ordine alla formulazione e alla gestione del programma annuale;

d) supporta le diocesi per favorire la migliore redazione della documentazione necessaria alle richieste di contributo;

e) promuove a livello diocesano e regionale, in accordo con la Conferenza Episcopale Regionale e con i Vescovi delle singole diocesi attività di conoscenza, tutela, gestione, manutenzione, restauro e valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare in conformità con le Norme della CEI promulgate il 14 giugno 1974 e con gli orientamenti della medesima pubblicati il 9 dicembre 1992;

f) promuove a livello diocesano e regionale, in accordo con la Conferenza Episcopale Regionale e con i Vescovi delle singole diocesi, le attività di sensibilizzazione e formazione in ordine alla nuova edilizia di culto in conformità con le Norme della CEI promulgate il 18 febbraio 1993;

g) coordina in sede regionale le attività della Consulta Regionale anche in collaborazione con altri organismi pastorali regionali (liturgia, pastorale del turismo, ...);

h) da attuazione alle intese nazionali e regionali in materia dei beni culturali collaborando con gli enti e le istituzioni di riferimento;

i) verifica la corrispondenza fra i progetti realizzati con i contributi della CEI, nelle varie fasi, e quelli approvati;

j) effettua sopralluoghi coerenti con l’esercizio del servizio e trasmette i relativi verbali all’Ufficio;

k) invia annualmente nota informativa contenente indicazioni circa disegni di legge regionali.

SCHEMA DI STATUTO

**UFFICIO DIOCESANO [INTERDIOCESANO]**

**PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI**

**[e l’EDILIZIA DI CULTO]**

*1. Denominazione e sede*

Ufficio diocesano per i beni culturali ecclesiastici [e l’edilizia di culto]

L'Ufficio ha sede in...

*2. Finalità*

a) L'Ufficio ha come principale finalità di **coadiuvare** in forma stabile l'Ordinario diocesano e gli enti ecclesiastici posti sotto la sua giurisdizione in **tutto ciò che riguarda la conoscenza, la tutela e la valorizzazione, l'adeguamento liturgico e l'incremento dei beni culturali ecclesiastici e dell'arte sacra al fine della progettazione e programmazione di attività e interventi su edifici storici [, contemporanei e le nuove realizzazioni].** Offre la propria collaborazione anche agli Istituti di vita consacrata e alle Società di vita apostolica operanti sul territorio della diocesi.

b) L'Ufficio, in particolare, mantiene i contatti e collabora con le Soprintendenze competenti per territorio nelle materie, nelle forme e secondo le procedure previste dall'Intesa 26 gennaio 2005 tra il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e il Ministro per i beni e le attività culturali; mantiene i contatti e collabora con altri organi delle Pubbliche Amministrazioni competenti in materia di beni culturali nelle materie, nelle forme e secondo le procedure previste da eventuali altre intese.

c) Negli ambiti di sua competenza, infine, l'Ufficio opera allo scopo di facilitare il dialogo, lo scambio di informazioni, la circolazione di esperienze e di competenze, la collaborazione all'interno della diocesi, tra diocesi della Regione, attraverso la Consulta Regionale per i beni culturali ecclesiastici, e dell'intera Nazione. Opera inoltre per favorire la collaborazione tra istituzioni, associazioni e gruppi ecclesiali e istituzioni, associazioni e gruppi comunque operanti nell'ambito dell'arte, dei beni culturali [, della nuova edilizia di culto e del turismo].

d) L'Ufficio diocesano svolge il ruolo di interlocutore con l'omologo Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della CEI avendo cura di assicurare adeguata conoscenza delle problematiche, precisione nelle richieste e nelle indicazioni offerte, disponibilità a seguire attentamente l’evolversi dei processi di programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi oggetto dei contributi C.E.I.

*3. Competenze*

Sono di competenza dell'Ufficio:

a) tutte le materie e le iniziative nelle quali si esprime la conoscenza, la tutela, la valorizzazione e l’incremento dei beni culturali ecclesiastici, tutto ciò che riguarda l'adeguamento liturgico e la cura per l'arte sacra.

b) le attività degli archivi storici, delle biblioteche, dei musei e delle collezioni esistenti nella diocesi.

c) le iniziative riguardanti l'edilizia di culto, in particolare il coinvolgimento delle comunità, il processo edilizio, il rapporto con gli artisti.

d) le questioni attinenti la liturgia, la catechesi, il turismo, i problemi giuridici ed altre eventuali che risultano connesse con la cura dell'arte sacra e dei beni culturali. In tutti questi casi l'Ufficio procede in collaborazione con i competenti Uffici e organismi di Curia e in stretta collaborazione con gli Uffici amministrativi.

*4. Riferimenti normativi*

L'attività dell'Ufficio si svolge in ossequio alle norme canoniche universali, nazionali e diocesane e in particolare alle "Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia", approvate dalla X Assemblea generale della C.E.I. e promulgate il 14 giugno 1974, agli Orientamenti "I beni culturali della Chiesa in Italia", approvate dalla XXXVI Assemblea generale della C.E.I. e promulgate il 9 dicembre 1992, alle Note pastorali della C.E.I. "La progettazione di nuove chiese", promulgata il 18 febbraio 1993 e "L'adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica", promulgata il 31 maggio 1996.

*5. Strumenti*

Allo scopo di perseguire le finalità che gli sono state affidate, l'Ufficio:

a) svolge compiti di consulenza a favore di enti ecclesiastici e civili;

b) è a servizio dei rappresentanti degli enti ecclesiastici allo scopo di istruire le pratiche da sottoporre all'esame della Commissione diocesana per l'arte sacra e i beni culturali;

c) concorre alla programmazione degli interventi sul patrimonio immobiliare con gli Uffici amministrativi e tecnici della Diocesi;

d) promuove iniziative per la valorizzazione del patrimonio storico artistico di proprietà ecclesiastica;

e) si fa carico del carattere culturale dei progetti di manutenzione, restauro, miglioramento sismico e nuova edilizia;

f) promuove iniziative per il dialogo con gli artisti;

g) mette in esecuzione le decisioni della Commissione, che abbiano ricevuto l'approvazione dell'Ordinario diocesano, anche per quanto attiene ai rapporti con le Soprintendenze e altri eventuali Pubbliche Amministrazioni;

h) effettua visite e sopralluoghi;

i) organizza e prende parte a incontri, seminari, convegni e iniziative formative sia in forma autonoma, sia in collaborazione con altri organismi ecclesiastici e civili;

l) con la collaborazione della Commissione, elabora circolari, comunicazioni e strumenti, predispone iniziative e servizi per agevolare la formazione, la documentazione e l'informazione.

*6. Personale*

a) Il direttore dell'Ufficio (Incaricato diocesano) è nominato dall'Ordinario diocesano, ed è scelto per la sua specifica competenza in materia di arte sacra e di beni culturali e di architettura.

Il direttore può essere, un dipendente di Curia (sacerdote, diacono, religioso o laico) o un libero professionista, che collabora in forma continuativa con la diocesi o una persona con adeguate competenze, che svolge la sua attività a favore della diocesi a titolo di volontariato.

Il direttore può operare a tempo pieno o a tempo parziale; in ogni caso il direttore dovrà svolgere la sua attività e conservare la documentazione nei locali di Curia a ciò destinati.

E’ opportuno che il direttore dell’Ufficio sia anche il Delegato vescovile per i rapporti con la Soprintendenza (a norma dell’Intesa 26 gennaio 2005 art. 1 c); qualora il Vescovo decida diversamente è bene che collabori con l’Ufficio e ne condivida scelte e modalità di lavoro.

Qualora l’Incaricato diocesano per l’edilizia di culto sia una persona diversa è opportuno che collabori con l’Ufficio e ne condivida scelte e modalità di lavoro.

b) Oltre al direttore, l'Ufficio può essere dotato di altro personale nominato dall'Ordinario diocesano.

c) La collaborazione di eventuali volontari alle attività dell'Ufficio deve avvenire nel rispetto delle vigenti leggi canoniche e civili.

*7. Incompatibilità*

a) Il direttore non può assumere nell'ambito della diocesi, neppure gratuitamente, incarichi di progettazione in materia di arte sacra, di beni culturali e di edilizia di culto, sia a favore di enti soggetti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano sia a favore di ordini o istituti religiosi.

b) I parenti del direttore, dei dipendenti o dei collaboratori stabili dell’ufficio, fino al quarto grado di consanguineità o di affinità, non possono assumere incarichi di progettazione, direzione lavori, operazioni di validazione, etc., senza una speciale licenza data per iscritto dall’Ordinario diocesano, salvo siano di infima importanza.

SCHEMA DI STATUTO

**COMMISSIONE DIOCESANA**[[1]](#footnote-1)1  **PER L'ARTE SACRA, I BENI CULTURALI**[[2]](#footnote-2)2

**e l’EDILIZIA DI CULTO**

*1. Denominazione e sede*

La Commissione diocesana per l'arte sacra e i beni culturali [e l’edilizia di culto], istituita da ...., ai sensi di..., è organo consultivo dell'Ordinario diocesano in materia di arte per la liturgia, beni culturali [e l’edilizia di culto].

La Commissione ha sede in ...

*2. Finalità*

a) Compito specifico della Commissione è di esaminare i progetti, le richieste e le iniziative, che i legali rappresentanti degli enti soggetti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano presentano all'Ordinario stesso per ottenere le autorizzazioni previste dalla norme canoniche in materia di arte per la liturgia, di beni culturali [e dell’edilizia di culto].

b) La Commissione, inoltre, esprime pareri e valutazioni sui quesiti ad essa sottoposti dall'Ordinario diocesano, dall'Ufficio di Curia competente in materia di arte e beni culturali [ed edilizia di culto], da altri Uffici di Curia e organismi diocesani.

c) La Commissione, infine, di sua iniziativa o d'intesa con altri organi ecclesiali, **elabora proposte, indirizzi e progetti** allo scopo di tutelare, valorizzare, promuovere e incrementare il patrimonio diocesano, culturale, storico [e contemporaneo], comprese iniziative informative, di sensibilizzazione e di formazione a favore del clero diocesano e religioso, dei laici, dei professionisti e degli artisti.

*3. Riferimenti normativi*

L'attività della Commissione ha come riferimento specifico, oltre alle disposizioni canoniche universali, nazionali e diocesane, le "Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia", approvate dalla X Assemblea generale della C.E.I. e promulgate il 14 giugno 1974, gli Orientamenti "I beni culturali della Chiesa in Italia", approvati dalla XXXVI Assemblea generale della C.E.I. e promulgate il 9 dicembre 1992 e, per quanto riguarda i progetti di nuove chiese e di adeguamento liturgico, le Note pastorali della C.E.I. "La progettazione di nuove chiese" del 18 febbraio 1993 e "L'adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica" del 31 maggio 1996.

*4. Composizione*

Sono membri di diritto della Commissione il responsabile dell'Ufficio di Curia competente in materia di arte e beni culturali, il responsabile dell'Ufficio liturgico diocesano, [l’incaricato diocesano per l’edilizia di culto], i direttori del Museo, dell'Archivio e della Biblioteca diocesana, l’Economo diocesano o un suo collaboratore; ne fanno parte inoltre (a titolo esemplificativo) un architetto, un ingegnere, un pittore, uno scultore, uno storico dell'arte e uno storico dell'architettura, un teologo, un rappresentante segnalato dal Consiglio Presbiterale Diocesano ed eventualmente altri esperti del settore.

*5. Presidente*

Il Presidente della Commissione è nominato dal Vescovo diocesano. Il segretario è il responsabile dell'Ufficio per i Beni culturali o un suo delegato.

*6. Riunioni*

La Commissione si riunisce almeno una volta ogni due mesi, su convocazione del Presidente. L'ordine del giorno viene predisposto dal Presidente o dal Segretario, su mandato del Presidente; la istruzione delle pratiche in vista delle riunioni è demandata al competente Ufficio di Curia.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti. Le decisioni della Commissione vengono sottoposte alla valutazione dell'Ordinario diocesano e, se approvate, vengono messe in esecuzione dal competente Ufficio di Curia.

*7. Nomina e durata delle cariche*

La nomina di tutti i membri della Commissione compete all'Ordinario diocesano. La durata del mandato è di 5 anni e può essere rinnovato per un secondo quinquennio consecutivo.

*8. Gruppi*

Per lo studio di problemi particolari o per l'attuazione di specifiche iniziative la Commissione può istituire gruppi di lavoro di settore o di area territoriale.

*9. Pubblicazione di atti rilevanti*

Le decisioni della Commissione che hanno ricevuto il consenso dell'Ordinario diocesano vengono periodicamente pubblicate sulla Rivista Ufficiale della diocesi a cura del competente Ufficio di Curia. Eventuali dichiarazioni, circolari e comunicazioni preparate dalla Commissione d'intesa con il competente Ufficio di Curia, possono essere resi pubblici solo previa approvazione dell'Ordinario diocesano.

SCHEMA DI STATUTO

**CONSULTA REGIONALE PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI**

**e l’EDILIZIA DI CULTO**

*1. Denominazione e sede*

La Consulta regionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto, costituita dalla Conferenza episcopale ......., ai sensi dell'art.... dello statuto della Regione ecclesiastica, è organo di consulenza della Conferenza medesima.

La sede della Consulta è in ...

*2. Finalità*

La Consulta è organo di consulenza della Conferenza episcopale regionale e opera per favorire l’azione coordinata in ambito regionale delle Diocesi, degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica, delle Associazioni ecclesiastiche in materia di beni culturali e l’edilizia di culto.

La Consulta favorisce il coordinamento e la programmazione delle attività a livello regionale, con particolare riguardo all’arte sacra, i musei, le biblioteche, gli archivi e l’edilizia di culto, l’adeguamento liturgico, per quanto riguarda la documentazione, la conoscenza, la tutela, la valorizzazione, l'incremento dell’arte, la formazione e l'informazione nei settori di propria competenza e nelle materie delegate dalla Conferenza Episcopale Regionale.

La Consulta intrattiene rapporti stabili con l’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della CEI.

In relazione all'Intesa 26 gennaio 2005, stipulata tra il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e il Ministro per i beni e le attività culturali e le ulteriori intese e accordi con la Regione, la Consulta favorisce la collaborazione tra la Conferenza episcopale regionale, gli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e gli uffici regionali della Pubblica Amministrazione, in ordine alle iniziative riguardanti i beni culturali di proprietà di enti ecclesiastici.

*3. Riferimenti normativi e istituzionali*

La Consulta opera facendo riferimento alle "Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia", approvate dalla X Assemblea generale della C.E.I. e promulgate il 14 giugno 1974 e agli Orientamenti "I beni culturali della Chiesa in Italia", approvati dalla XXXVI Assemblea generale della C.E.I. e promulgati il 9 dicembre 1992.

Nello svolgimento della sua attività, la Consulta si mantiene in collegamento con gli organismi ecclesiastici competenti, a livello regionale, nei settori della liturgia, del turismo e della cultura, con i competenti Uffici e Organismi della Conferenza Episcopale Italiana e della Santa Sede.

*4. Strumenti*

Per adempiere ai suoi compiti la Consulta

* attiva rapporti stabili con gli Organi periferici del MiBACT attraverso il Comitato paritetico e la Regione civile attraverso la Commissione paritetica;
* assume compiti di gestione di alcuni progetti, se autorizzata dalla Conferenza episcopale regionale;
* svolge attività di coordinamento fra le Diocesi e gli Istituti culturali ecclesiastici e gli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica della Regione ecclesiastica;
* promuove studi, ricerche e pubblicazioni, organizza incontri, convegni, corsi di formazione, seminari di studio e mostre, anche in collaborazione con altri enti e associazioni culturali.

*5. Composizione*

Sono membri di diritto della Consulta: l'incaricato regionale per i beni culturali presso la Consulta nazionale per i beni culturali ecclesiastici della C.E.I. e l’Incaricato regionale per l’edilizia di culto, l’incaricato diocesano per i beni culturali ecclesiastici e per l’edilizia di culto, nominato dal Vescovo per ciascuna diocesi della Regione ecclesiastica, tre rappresentanti degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica aventi sede nella Regione ecclesiastica, un rappresentante per ciascun settore (Museo, Archivio, Biblioteca). Possono essere nominati membri eventuali esperti.

I rappresentanti delle diocesi sono nominati dai rispettivi Ordinari; i rappresentanti degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica sono nominati dagli organi competenti della C.I.S.M., dell'U.S.M.I. e del CIIS; i rappresentanti di settore sono eletti dai membri dei coordinamenti di settore a livello regionale e nominati dalla Conferenza episcopale regionale.

La nomina degli esperti compete alla Conferenza episcopale regionale.

*6. Presidente e vice presidente*

Il Presidente della Consulta è il Vescovo delegato dalla Conferenza episcopale regionale. Il vice presidente della Consulta è l'incaricato regionale per i beni culturali ecclesiastici presso la Consulta nazionale per i beni culturali ecclesiastici e per l’edilizia di culto.

*7. Riunioni*

La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente e nella sede scelta dallo stesso.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti.

A giudizio del Presidente, possono essere invitati alle riunioni eventuali esperti di settore.

*8. Durata*

I membri della Consulta durano in carica 5 anni; essi possono essere riconfermati.

*9. Commissioni*

Per lo studio di particolari problemi o per l'attuazione di specifiche attività o progetti la Consulta può istituire commissioni di settore o di area territoriale.

*10. Atti rilevanti*

Gli atti della Consulta di particolare rilievo ed eventuali dichiarazioni destinate ad essere rese pubbliche devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione della Conferenza episcopale regionale.

*11. Mutamenti statutari*

Ogni mutamento statutario deve essere deliberato dalla Conferenza episcopale regionale.

*12. Regolamento*

La Consulta opera tramite un regolamento, approvato dalla Conferenza Episcopale regionale, in conformità al presente statuto al fine di precisare le modalità di organizzazione dei lavori e la gestione delle eventuali progettualità.

1. 1 o, in casi determinati, "Commissione interdiocesana" [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 o, in casi determinati, "Sezione per l'arte e i beni culturali della Commissione liturgica diocesana" [↑](#footnote-ref-2)